



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Allegato n. 1 alla delibera dell'Amministratore unico "decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione 05/03/2026, n. 12 (Revisione e aggiornamento dei criteri per la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni e i conferimenti di incarichi e attività extra-impiego al personale dell'amministrazione regionale, enti, agenzie, aziende e istituti del sistema Regione. Legge regionale n. 31 del 1998, articoli 44 e 45. adozione Disciplinare): approvazione disciplina interna.

**Disciplina interna per lo svolgimento delle attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio da parte del personale aziendale ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31**

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Con il presente atto a contenuto generale (di seguito, "Atto"), l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, (di seguito "Azienda"), disciplina le procedure interne per lo svolgimento delle attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio da parte del proprio personale previste dagli articoli 44 e 45 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 3 del 1998, e salvo quanto previsto dal comma 1 in merito all'adeguamento del modulo procedurale all'ordinamento aziendale interno, si applica la disciplina di cui alla Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 5 marzo 2026, n. 12 (Revisione e aggiornamento dei criteri per la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni e i conferimenti di incarichi e attività extra-impiego al personale dell'Amministrazione regionale, enti, agenzie, aziende e istituti del sistema Regione. Legge regionale n. 31 del 1998, articoli 44 e 45. Adozione disciplinare), adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2026, n. 10/26 (Revisione e aggiornamento dei criteri per la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni e i conferimenti di incarichi e attività extra-impiego al personale dell'Amministrazione regionale, enti, agenzie, aziende e istituti del sistema Regione. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 44 e 45).
3. Nel rispetto dei criteri stabiliti in via generale dal Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026, il presente Atto disciplina le procedure interne all'Azienda finalizzate:
 - a) all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o diniego allo svolgimento, da parte del personale aziendale di incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici e per l'assunzione di cariche in società non aventi fine di lucro;

b) all'adozione dei provvedimenti di conferimento di incarichi non rientranti nei doveri d'ufficio, disposti direttamente dall'Azienda, o mediante designazione della medesima, da altri soggetti pubblici, in favore del personale aziendale;

c) allo svolgimento delle altre attività extra-impiego non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio svolti dal personale aziendale in favore di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 2

Disciplina interna del procedimento per le autorizzazioni ex art. 44, comma 4, L.R. n. 31 del 1998

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale vigente in materia, è fatto divieto al personale aziendale con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro, di svolgere le attività, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, previste dagli articoli 2 e 3 del Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026 (incompatibilità assolute).

2. Le autorizzazione alle attività extra-impiego previste dall'art. 44, comma 4 della legge regionale n. 31 del 1998 e dall'art. 4 del Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026 (incompatibilità relative), sono concesse, nei termini e alle condizioni stabilite dalla legge, dal medesimo Decreto e dal presente Atto dall'Amministratore unico per il personale aziendale dirigente e dal Direttore generale per quanto concerne il personale aziendale non dirigente.

3. Il personale aziendale interessato al rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 2, presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione, per il tramite del Direttore del Servizio cui è assegnato. L'istanza, redatta secondo la modulistica allegata (Modello n. 1 - Personale non dirigente o Modello n. 2 per il personale dirigente) contiene:

a) dati del soggetto che ha proposto l'affidamento dell'incarico, comprensivo della denominazione, codice fiscale, e/o partita IVA, sede, contatti, e codice IPA, qualora posseduto;

b) ragioni del conferimento e criteri di scelta dell'incaricato;

c) oggetto, natura, luogo di svolgimento e durata dell'incarico;

d) proposta di contratto o di convenzione, qualora esistente;

e) modalità di svolgimento dell'incarico e quantificazione, anche presunta, del tempo e dell'impegno richiesti con data di inizio dell'incarico da indicare obbligatoriamente all'atto della richiesta. La data effettiva di fine incarico può essere comunicata all'atto di cessazione;

f) corrispettivo lordo previsto o presunto;

g) autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente in materia, compresa l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e l'impegno a comunicare ogni variazione significativa in merito.

4. Contestualmente alla trasmissione dell'istanza prevista dal comma 3, e in ogni caso entro i 10 giorni successivi alla data di protocollazione della medesima, il Direttore del Servizio presso cui il dipendente è assegnato trasmette al Direttore generale e al dipendente aziendale interessato, apposito parere, formulato secondo il modello allegato (Modello n. 3 - Parere Direttore del Servizio), con il quale è valutato:

a) il profilo oggettivo dell'incarico, definito dall'impegno complessivamente richiesto, con riguardo:

1) al luogo ed al tempo della prestazione, nonché alla possibilità o meno di svolgere l'attività anche negli orari o giorni liberi dal servizio;

2) alla natura materiale o intellettuale della prestazione richiesta;

3) alle modalità di espletamento dell'attività;

4) al numero e alla natura degli incarichi già autorizzati ed espletati in corso d'anno;

b) Il profilo soggettivo dell'incarico, con riguardo:

1) alla correlazione della prestazione con i compiti istituzionali svolti dal dipendente o con le competenze attribuite alla struttura dirigenziale di appartenenza, anche al fine di privilegiare incarichi eventualmente in grado di arricchire il bagaglio professionale del dipendente;

2) agli effetti positivi in termini di immagine per l'Azienda.

5. Con il parere previsto dal comma 4, il Direttore del Servizio attesta altresì:

a) la compatibilità dell'attività con le esigenze di servizio tenuto conto anche della specifica professionalità del dipendente nella propria posizione ed esperienza professionale e degli effetti sull'immagine dell'Azienda;

b) il contenuto dell'incarico stesso, in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del carico di lavoro e della capacità del dipendente di assicurare il puntuale svolgimento delle attività istituzionali;

c) il fatto che l'attività non genera conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte dall'Azienda e che non si configuri uno degli ulteriori casi di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026.

6. Il Direttore generale verifica, anche mediante assistenza, consulenza e supporto del Servizio competente in materia di personale, sulla base di quanto dichiarato dal dipendente e di quanto attestato dal Direttore del Servizio presso cui il dipendente è assegnato, la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026 e del presente Atto.

7. Nel caso di autorizzazione richiesta dal personale dirigente, il parere previsto dai commi 4 e 5 è espresso dal Direttore generale (Modello n. 4 - Parere del Direttore generale).

8. Sulle attività a carattere residuale non espressamente vietate al Direttore generale dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), decide in via diretta l'Amministratore unico, che relaziona sul procedimento medesimo l'Assessore dei lavori pubblici e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

9. L'istanza si considera accolta ove, entro 30 giorni dalla data di relativa protocollazione, non venga adottato motivato provvedimento di diniego. Qualora l'istanza risulti incompleta o priva del motivato parere previsto dai commi 4, 5 e 7, il termine di 30 giorni decorre dalla data di protocollazione della documentazione integrativa.

10. Non sono consentite autorizzazioni a sanatoria dopo l'inizio dell'attività anche se questa sia stata previamente comunicata. Fino al rilascio dell'autorizzazione espressa o allo spirare del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso non è consentito da parte del personale aziendale nessuno svolgimento, in tutto o in parte, dell'attività oggetto dell'istanza.

11. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione adotta, in qualsiasi momento, apposito provvedimento di revoca o sospensione per il venire meno delle condizioni previste o per sopravvenute e prevalenti esigenze di servizio.

Art. 3

Procedimento per la comunicazione inerente alle attività di cui all'art. 44, comma 3, L.R. n. 31 del 1998

1. Il personale aziendale che intende svolgere incarichi a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. j) del Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 26 del 2026, o comunque soggetti a comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9,

azienda regionale per l'edilizia abitativa

delibera dell'Amministratore unico n. _____ del /05/2026 pag. 4

commi 2 e 3, del medesimo Decreto, informa per iscritto, per il tramite del proprio Servizio di appartenenza, il Direttore generale almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività, ridotto a 8 per gli incarichi peritali conferiti dall'autorità giudiziaria.

2. La comunicazione prevista dal comma 1, prodotta mediante modulo allegato (Modello n. 5 – Comunicazione preventiva personale non dirigente o Modello n. 6 – Comunicazione preventiva personale dirigente):

a) riporta le informazioni relative al tipo di incarico, all'oggetto dell'attività da svolgere, al soggetto conferente, alle date di inizio e fine e all'impegno richiesto;

b) contiene l'autodichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. g).

3. Il Direttore della struttura presso cui il dipendente è assegnato rileva per iscritto al Direttore generale, entro i 5 giorni successivi alla data di protocollazione della comunicazione di cui al comma 2, e in ogni caso prima dello svolgimento dell'attività, l'eventuale conflitto d'interesse, anche solo potenziale, della medesima attività con le esigenze di servizio ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In tal caso il Direttore generale adotta apposito provvedimento di inibizione dell'attività.

4. L'attività oggetto di comunicazione preventiva può essere svolta senza necessità di ulteriori adempimenti in assenza dell'attestazione della sussistenza di un conflitto d'interesse ai sensi del comma 3.

5. In ipotesi di comunicazione preventiva trasmessa dal personale dirigente, il conflitto d'interesse è rilevato dal Direttore generale. L'inibizione dell'attività è disposta dall'Amministratore unico.

Art. 4

Personale aziendale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, della L.R. n. 31 del 1998, al personale aziendale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% si applica la disciplina prevista dagli articoli 13 e 14 del Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% possono svolgere, previa autorizzazione, le attività oggetto di divieto assoluto ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 31 del 1998, anche mediante istanza volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale subordinata alla concessione della medesima autorizzazione.

3. La disciplina prevista dal presente articolo e dall'articolo 5 non trova applicazione nei confronti del personale dirigente ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. n. 31/1998, per i quali restano ferme le disposizioni destinati al personale aziendale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 5

Disciplina interna del procedimento per le autorizzazioni ex art. 45, commi 1 e 4, L.R. n. 31/1998

1. L'autorizzazione alle attività extra-impiego previste dall'art. 45, commi 1 e 4, della L.R. n. 31 del 1998 e dall'articolo 14 del Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026, sono concesse esclusivamente nei confronti del personale non dirigente nei termini e alle condizioni stabilite dalla legge nonché dal medesimo Decreto e dal presente Atto, dal Direttore generale.

azienda regionale per l'edilizia abitativa

delibera dell'Amministratore unico n. _____ del /05/2026 pag. 5

2. Il personale aziendale non dirigente interessato al rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1, presenta apposita istanza, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione, per il tramite del Direttore del Servizio cui è assegnato. L'istanza, redatta secondo il modulo allegato (Modello n. 7 – Personale non dirigente part time) contiene:

- a) dati del soggetto che ha proposto l'affidamento dell'incarico, comprensivo della denominazione, codice fiscale, e/o partita IVA, sede, contatti, e codice IPA, qualora posseduto;
- b) oggetto, natura, luogo di svolgimento e durata dell'incarico;
- c) proposta di contratto o di convenzione;
- d) modalità di svolgimento dell'incarico e data di inizio dell'incarico;
- e) corrispettivo lordo previsto o presunto;
- f) autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente in materia, compresa l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e l'impegno a comunicare ogni variazione significativa in merito.

3. Il Direttore del Servizio presso cui il dipendente è assegnato trasmette al Direttore generale e al dipendente interessato, entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza di cui al comma 2, apposito parere con il quale attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 5, con particolare riguardo all'orario di lavoro.

4. Il Direttore generale verifica, anche mediante assistenza, consulenza e supporto del Servizio competente in materia di personale, sulla base di quanto dichiarato dal dipendente e di quanto attestato dal Direttore del Servizio presso cui il dipendente è assegnato, la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026 e del presente Atto.

5. L'istanza si considera accolta ove, entro 45 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, non venga adottato motivato provvedimento di diniego. Qualora l'istanza risulti incompleta o priva del motivato parere previsto dal comma 3, il termine di 45 giorni decorre dalla data di protocollazione della documentazione integrativa. Si applica l'art. 2, comma 9.

6. Il Direttore generale può, in qualsiasi momento, adottare apposito provvedimento di revoca, nell'ipotesi di sopravvenute prevalenti esigenze di servizio o di accertata interferenza con le funzioni svolte dall'Azienda.

Art. 6

Divieti

1. Le attività extra-impiego non sono consentite in corrispondenza dei seguenti periodi:

- a) congedo di maternità;
- b) congedo parentale;
- c) congedo per malattia del figlio;
- d) congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap;
- e) permessi di cui all'art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104 e ss.mm.ii.;
- f) malattia e/o infortunio, interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

2. Lo svolgimento delle attività consentite, anche a titolo gratuito, a favore di terzi non è altresì consentito all'interno dei locali dell'Azienda e/o mediante l'utilizzo di risorse, mezzi, anche informatici, e strumentazione della medesima.

Art. 7

Incarichi conferiti dall'Azienda o da altri soggetti pubblici su designazione della medesima

1. Gli incarichi conferiti dall'Azienda, o su designazione della medesima, da altri soggetti pubblici sono espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
2. I conferimenti o le designazioni di cui al comma 1 sono disposti dal Direttore generale con propria determinazione, anche su proposta del dirigente della struttura presso cui il dipendente è assegnato, e contestualmente trasmessa alla struttura competente in materia di personale.
3. Si applicano in Azienda i criteri di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 7, del decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026, ivi compresa la predisposizione di apposito avviso interno da pubblicare per almeno 10 giorni sul sito web istituzionale, nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) l'eventuale compenso;
 - c) le date di inizio e di termine dell'incarico;
 - d) i requisiti per la candidatura.
4. Qualora, in ipotesi straordinarie e d'urgenza, lo svolgimento dell'incarico di cui al presente articolo non sia compatibile con la previa pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 3, esso è conferito o oggetto di designazione direttamente dal Direttore generale con le modalità di cui al comma 2. Nel relativo provvedimento sono indicate le ragioni straordinarie o d'urgenza che hanno condotto al conferimento o alla designazione in assenza della previa pubblicazione dell'Avviso pubblico.
5. Il dipendente aziendale cui sia stato conferito un incarico ai sensi del presente articolo:
 - a) svolge l'attività al di fuori dell'orario di servizio e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria in virtù del rapporto d'impiego;
 - b) garantisce l'assolvimento delle proprie attività istituzionali;
 - c) non utilizza i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'Azienda per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026, l'Azienda può consentire che gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo siano svolti durante l'orario di lavoro con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività di ufficio.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Atto, ivi compresa la disciplina relativa alle autorizzazioni disposte nei confronti del personale in assegnazione temporanea o comando, gli obblighi di comunicazione dei compensi percepiti e il regime delle sanzioni e dei controlli, nonché delle garanzie del diritto alla difesa, trova diretta applicazione nell'ordinamento aziendale il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026, con particolare riferimento alla disciplina ivi contenuta dagli articoli 12, 16 e 17, nonché la disciplina nazionale vigente in materia di incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi retribuiti, qualora applicabile all'ordinamento regionale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1:
 - a) il potere di diffida di cui all'art. 17, comma 3, è esercitato dal Direttore generale;
 - b) l'Amministratore unico comunica al Direttore generale l'inosservanza degli obblighi previsto dal presente Atto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico ricoperto. Medesimo obbligo di

azienda regionale per l'edilizia abitativa

delibera dell'Amministratore unico n. _____ del /05/2026 pag. 7

comunicazione è posto in capo ai dirigenti aziendali, relativamente al personale assegnato alla struttura da essi diretta;

c) in Azienda si applicano i medesimi termini e le medesime condizioni previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026.

3. Il Direttore generale, ai fini di esercitare i poteri attribuiti dal presente Atto, ha facoltà di richiedere l'assistenza, consulenza e il supporto della struttura competente in materia di personale nonché dalla struttura competente in materia di affari legali.

4. Le autorizzazioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, sono concesse, nel limite temporale massimo di un anno decorrente dalla data di protocollazione del provvedimento autorizzatorio, fermo restando la possibilità, per il personale aziendale interessato, di riprodurre l'istanza nei termini previsti dai relativi procedimenti.

5. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Atto sono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati e, comunque, non oltre la scadenza prevista dal comma 4.

6. Il Direttore generale può emanare apposita nota esplicativa del presente Atto o comunque modificare la modulistica nel caso si riveli necessario per il buon andamento e la trasparenza dei relativi procedimenti.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Atto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esito positivo della procedura di controllo preventivo prevista dall'art. 4, comma 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali) o il quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine fissato dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale n. 14 del 1995.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 cessa l'efficacia della delibera del Commissario straordinario 13/05/2021, n. 18.

3. Il presente Atto è pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web aziendale, unitamente al Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 12 del 2026 nonché dell'eventuale nota esplicativa di cui all'articolo 8, comma 6.